

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E DEL PROCESSO PENALE, PER LA RIFORMA COMPLESSIVA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DELLA DISCIPLINA SU ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI NONCHE' DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA E SULLA FLESSIBILITA' DELL'ORGANICO DI MAGISTRATURA.

TITOLO I

Deleghe al Governo per l'efficienza del processo civile e del processo penale, per la riforma ordinamentale della magistratura, per il contenimento della durata del processo, in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di Governo, per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie

Capo I

Delega per al Governo per la riforma del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

Art.1.

(Oggetto e procedimento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I medesimi schemi sono contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 2.

(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di colpa medica e sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali;
- b) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;
- c) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;
- d) prevedere, anche modificando l'articolo 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla negoziazione, assistita esclusivamente da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;
- e) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense;
- f) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, **quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre, n.132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, lo prevede espressamente**, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata attività di istruzione stragiudiziale, consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;
- g) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:
 - 1) garanzie per le parti ed i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;
 - 2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;
 - 3) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di

negoziata assistita, salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

- 4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al trenta per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione preventiva;
- 5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Art. 3.

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;
- b) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato davanti al tribunale in composizione monocratica», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'esclusività e l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo:
 - 1) che l'atto introduttivo abbia la forma del ricorso, del quale sia possibile la trascrizione nei casi in cui la legge la consente e che sia precisato il momento dal quale la prescrizione può considerarsi interrotta;
 - 2) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a quattro mesi e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non superiore a ottanta giorni;
 - 3) che le domande riconvenzionali e le istanze di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi da parte del convenuto debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2);
 - 4) che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le istanze di chiamata in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2) o dell'udienza fissata dal giudice che ha autorizzato la chiamata in causa per consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine di comparizione di cui al numero 1);

- 5) che, a pena di decadenza, all'udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni solo in quanto necessarie in relazione alle domande ed alle eccezioni proposte dalle altre parti;
 - 6) che all'udienza di prima comparizione, il giudice, se richiesto, conceda alle parti un termine perentorio fino a trenta giorni per produrre documenti e per l'indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati ed un ulteriore termine perentorio fino a venti giorni per la sola indicazione di prova contraria, fissando udienza non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine;
 - 7) che, entro venti giorni dalla scadenza dell'ultimo termine, il giudice pronunci ordinanza con la quale provveda all'ammissione delle prove, confermando l'udienza già fissata per dare inizio alla loro assunzione, ovvero indichi alle parti i chiarimenti che reputa indispensabile acquisire nel corso della predetta udienza, ovvero provveda a fissare udienza per la discussione orale della causa, in tal caso differendo l'udienza fissata ai sensi del numero 6) ed adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
 - 8) che il giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, predisponga il calendario del processo ai sensi dell'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
- c) prevedere che, esaurita la trattazione ed istruzione della causa:
- 1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione, assegnando, in tal caso, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;
 - 2) che, al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i trenta giorni successivi;
- d) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:
- 1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;
 - 2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale rimetta la causa al collegio per la decisione, con ordinanza non impugnabile, senza fissare ulteriori udienze;
 - 3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento

ed il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;

- 4) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;
- e) modificare, in conformità ai criteri di cui alle lettere b), c), d) ed e), le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e individuando i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.

Art. 4.

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
- b) prevedere che, conformemente alle modifiche previste per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, l'atto introduttivo sia il ricorso;
- c) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica;
- d) prevedere che, esaurita la trattazione ed istruzione della causa, in via alternativa rispetto alle modalità previste dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile, la decisione possa avvenire all'esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, ovvero, su richiesta delle parti, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali ed eventuale ulteriore termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica; in ogni caso che, al termine della discussione, il collegio pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi.

Art. 5.

(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado dinanzi al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) uniformare il processo dinanzi al giudice di pace al procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica;
- b) eliminare la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

Art. 6.

(Giudizio di appello).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, conformemente alla modifica della disciplina dell'atto introduttivo di primo grado, il ricorso come atto introduttivo del giudizio di appello e fissare un congruo termine per la fissazione della prima udienza, comunque non superiore a novanta giorni;
- b) prevedere un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'appellato, a pena di decadenza per l'esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compresa la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte;
- c) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'articolo 348 del codice di procedura civile ed il provvedimento che dichiara l'estinzione siano resi con ordinanza;
- d) prevedere l'abrogazione dell'articolo 348-bis e dell'art. 348-ter del codice di procedura civile;
- e) prevedere che, esaurita la trattazione e l'eventuale attività istruttoria:
 - 1) il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione;
 - 2) il collegio abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, in tal caso, su richiesta delle parti, conceda un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali e che, al termine della discussione, pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi;
 - 3) in caso di proposizione tempestiva di appello incidentale, il collegio possa provvedere con le modalità di cui al numero 1) solo se la parte nei cui confronti è proposto l'appello incidentale vi consente con apposito atto depositato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 7.

(Principi comuni per l'efficienza dei procedimenti civili, tributari ed amministrativi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti principi comuni a tutti i procedimenti civili, tributari ed amministrativi, diretti a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale ed alla corte di appello, che il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;
- b) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello ed alla corte di cassazione, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
- c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello ed alla corte di cassazione, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui viene generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;
- d) prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, per assicurare un'agevole consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici;
- e) prevedere il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese;
- f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e, in particolare:
 - 1) prevedere che tale versamento possa avvenire: a) con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; b) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; c) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all'importo dovuto; d) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
 - 2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;

- 3) prevedere che, nei processi tributari e nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato è corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
- 4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato è corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
- 5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e che la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;
- 6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari.

Art. 8.

(Notificazioni).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, quando il destinatario della notificazione, è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, che la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
- b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;
- c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;

- d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, in particolare consentendo l'uso di strumenti informatici e telematici e consentendo agli avvocati di attestare la conformità degli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità, in analogia alla disciplina di cui agli articoli 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e 16-bis, comma 9-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 9.

(Giudizio di scioglimento delle comunioni).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del giudizio di scioglimento delle comunioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-bis del codice di procedura civile, la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi ad un notaio o a un avvocato, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del predetto codice, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione, e, acquisita quest'ultima, esperisca il tentativo di conciliazione e rimettendo ad un decreto ministeriale la determinazione dei compensi da riconoscersi al professionista per l'espletamento di tale procedimento;
- b) prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il professionista di cui alla lettera a) predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;
- c) prevedere che la parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda, sia tenuta al deposito della relazione di cui alla lettera b), nonché della documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari;
- d) stabilire che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari;
- e) prevedere che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi di contumacia di una o più parti, disponga lo scioglimento della comunione con ordinanza non revocabile e assoggettabile solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria, e statuisca sulle spese;

- f) stabilire che, in presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio sia definito con sentenza che decida anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di tutti o alcuni di essi, e statuisca sulle spese;
- g) prevedere che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza di cui alla lettera e), o del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla lettera f), il giudice deleghi le operazioni di divisione ad un professionista, individuandolo, ove possibile, nel medesimo innanzi al quale si è celebrata la fase di cui alla lettera a), provvedendo contestualmente alla nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
- h) prevedere che il professionista possa procedere alla vendita dei beni mobili e immobili secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice;
- i) prevedere che l'istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento del totale;
- l) prevedere che tutte le contestazioni insorte durante le operazioni siano decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le forme di cui al Libro IV, Titolo II, Capo VI, del codice di procedura civile;
- m) prevedere che il professionista predisponga un progetto di divisione, comunicandolo a tutti i litisconsorti necessari, anche se contumaci, unitamente all'indicazione di luogo, giorno ed ora per la discussione del progetto;
- n) prevedere che, in assenza di contestazioni da parte dei condividenti, nonché in caso di raggiungimento di accordo delle medesime per la modifica del progetto medesimo, il professionista, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice, e questi, verificata la regolarità delle operazioni e l'assenza di contestazioni, dichiari il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile;
- o) prevedere che, in presenza di contestazioni, il professionista trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e che questi, previa estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza dei medesimi, definisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese della fase delle operazioni di divisione.

Art. 10.

(Procedimento di espropriazione immobiliare).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento di espropriazione immobiliare sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, nel procedimento di espropriazione immobiliare, che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma,

- del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato;
- b) individuare i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato ai fini dell'istanza di cui alla lettera a), prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;
 - c) prevedere che il giudice dell'esecuzione debba verificare l'ammissibilità dell'istanza ed instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l'offerente;
 - d) prevedere che il giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio tra gli interessati, possa assumere sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell'offerente;
 - e) prevedere che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l'atto di trasferimento deve essere stipulato ed il prezzo deve essere versato;
 - f) prevedere che il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo l'impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;
 - g) prevedere che il giudice dell'esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti;
 - h) prevedere che, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile;
 - i) prevedere che l'istanza possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.

Art. 11.

(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere il riconoscimento dell'amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;

- b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;
- c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.

Art. 12.

(Coordinamento con le disposizioni vigenti).

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
- b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi dinanzi alla corte di appello, alla proposizione di istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.

Capo II

Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e del codice penale

Art. 13.

(Oggetto e procedimento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio di alcune contravvenzioni, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo

penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dalle disposizioni del presente capo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle nuove disposizioni e di coordinamento delle stesse con le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 14.

(Notificazioni).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite mediante consegna al difensore; al di fuori dei casi previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale, prevedere opportune deroghe al suddetto principio, a garanzia della effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notifica non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;
- b) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espreso avviso che le successive notifiche saranno effettuate mediante consegna al difensore e che l'imputato ha l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, nonché ogni mutamento dello stesso;
- c) prevedere che non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omesso o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

- d) chiarire i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri dettati dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti fra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti fra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale.

Art. 15.

(Indagini preliminari e di udienza preliminare).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero non eserciti l'azione penale nei casi in cui gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano, anche se confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria;
- b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;
- c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla gravità dei reati: sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni sola o congiunta alla pena pecuniaria; un anno e sei mesi dalla stessa data quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale; un anno dalla stessa data in tutti gli altri casi;
- d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga del termine di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi;
- e) prevedere che il pubblico ministero, se entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari o nei diversi termini di cinque e quindici mesi dalla stessa scadenza nei casi dell'articolo 407, comma 2, lettera b) e, rispettivamente, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non ha notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale o non ha richiesto l'archiviazione, notifichi senza ritardo alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata, avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore o della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia; prevedere che la notifica del predetto avviso

- possa essere ritardata, per un limitato periodo di tempo e con provvedimento motivato, nei procedimenti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) c.p.p.;
- f) prevedere che la violazione da parte del pubblico ministero delle prescrizioni di cui alla lettera e) integri un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza inescusabile;
 - g) prevedere che dopo la notifica dell'avviso di deposito di cui alla lettera e), l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, integri un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza inescusabile;
 - h) ripristinare, in conseguenza delle modifiche di cui alla lettera e), la disciplina dell'istituto dell'avocazione di cui all'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale come vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103;
 - i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, selezionino le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre sulla base di criteri di priorità trasparenti e predeterminati, indicati nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica e redatti periodicamente dai dirigenti degli uffici; prevedere che nella elaborazione dei criteri di priorità il procuratore della Repubblica curi in ogni caso l'interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d'appello e con il presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti;
 - l) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di limitare il rinvio a giudizio ai casi in cui gli elementi acquisiti consentano, se confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria;
 - m) prevedere che la sentenza di cui all'articolo 425, comma 1, contenga, oltre ai requisiti di cui all'articolo 426, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del codice di procedura penale, l'esposizione sommaria dei soli motivi imprescindibili di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata.

Art. 16.

(Procedimenti speciali).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) giudizio abbreviato:

- 1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, sostituendo il requisito della compatibilità dell'integrazione

con le finalità di economia processuale proprie del procedimento con i requisiti di rilevanza, novità, specificità, non sovrabbondanza della prova o dei fatti oggetto di prova;

b) giudizio immediato:

- 1) prevedere che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- 2) prevedere che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato;

c) procedimento per decreto:

- 1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.

Art. 17.

(Giudizio).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;
- b) prevedere il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Art. 18.

(Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, prevedere un'udienza innanzi al tribunale in composizione monocratica nella quale il giudice, diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono, quand'anche confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria;
- b) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera a), se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Art. 19.

(Appello).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere l'inappellabilità della sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, commi 2 e 3, 590-*sexies* e 604-*bis*, comma 1, del codice penale;
- b) prevedere l'inappellabilità della sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;
- c) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera a);
- d) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta, con esclusione dei casi di cui all'articolo 550, comma 2, lettere e- *bis*), f) e g) del codice di procedura penale;
- e) prevedere la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e non vi sia la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
- f) prevedere la forma del rito camerale non partecipato, salvo diversa richiesta della parte e sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei casi in cui si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 599 del codice di procedura penale;

Art. 20

(Condizioni di procedibilità).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, comma primo, del codice penale;
- b) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità dell'indicazione, a tal fine, dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) prevedere quale remissione tacita della querela la ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale alla quale sia stato citato.

Art. 21

(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati rideterminando l'ammontare di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva in un importo non superiore a 180 euro.

Art. 22

(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati prevedendo uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro.

Capo III

Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura

Art. 23

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in funzione delle seguenti finalità:

- a) riordino dell'assetto organizzativo della magistratura, con specifico riferimento alle funzioni direttive e semidirettive e all'ufficio del pubblico ministero e ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- b) tutela dei soggetti che segnalano illeciti dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici giudiziari;
- c) riordino del sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati e del collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità;
- d) riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità e della progressione economica dei magistrati;
- e) riforma della disciplina dell'accesso in magistratura.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I medesimi schemi sono contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 24.

(Riordino dell'assetto organizzativo della magistratura, con riferimento alle funzioni direttive e semidirettive e all'ufficio del pubblico ministero, e ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere l'applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti per la deliberazione dei posti direttivi e prevedere, altresì, che i medesimi procedimenti siano inderogabilmente avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, con obbligo di audizione dei candidati, dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, e di specifica considerazione degli esiti di tali audizioni nell'ambito della valutazione complessiva;

- b) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:
- 1) per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;
 - 2) per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 11, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;
 - 3) per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;
 - 4) per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità;
- c) prevedere una fascia riferita all'aspirante di maggiore anzianità nel ruolo, idonea ad escludere da ogni ulteriore valutazione tutti gli aspiranti che, rispetto al più anziano, abbiano un'anzianità nel ruolo inferiore di almeno cinque anni; che quando l'aspirante di maggiore anzianità risulti manifestamente inidoneo, la fascia venga riferita all'aspirante successivo;
- d) individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive, puntuali parametri indicatori, suddivisi in generali e specifici, questi ultimi distinti per tipologia di ufficio, valutati sulla base di criteri di ponderazione;
- e) individuare, in particolare, tra gli indicatori generali, le funzioni direttive in atto o pregresse; la varietà delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici e le **esperienze negli organi di governo della magistratura**; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;
- f) individuare, in particolare, tra gli indicatori specifici, le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività di magistrato coordinatore o di capo di un ufficio giudiziario, tenuto conto della specificità dell'**ufficio** in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive in **uffici** analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; **la capacità di** coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;
- g) fermo quanto stabilito alla precedente lettera c), conservare il criterio dell'anzianità unicamente come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori;
- h) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio superiore della magistratura;
- i) prevedere che il magistrato che abbia conseguito la conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 non possa essere assegnato ad altre funzioni direttive prima del decorso di **un anno** dal giorno di efficacia della delibera di conferma da parte del Consiglio superiore della magistratura;

- l) **prevedere l'estensione della disposizione di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto della Corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione; ai presidenti di sezione e agli avvocati generali della Corte di cassazione; ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, con l'eccezione delle ipotesi in cui concorrano ai posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;**
- m) prevedere che le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi 14 e 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo;
- n) prevedere che le funzioni direttive apicali di cui all'articolo 10, comma 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della funzioni semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminare le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 7-bis, 8 e 9 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
- b) introdurre l'incarico di magistrato coordinatore, in luogo delle funzioni soppresse di cui alla precedente lettera a);
- c) distinguere il ruolo di magistrato coordinatore, tra coordinatore di sezione, quanto agli uffici giudicanti, e coordinatore di dipartimento, quanto agli uffici requirenti;
- d) prevedere che possono essere designati coordinatori di dipartimento in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un coordinatore per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio;
- e) prevedere la designazione, da parte del capo dell'ufficio, nell'ambito della tabella di organizzazione dell'ufficio giudicante o del progetto organizzativo dell'ufficio requirente, del magistrato coordinatore, da individuarsi tra i magistrati dell'ufficio, tenuto conto dell'anzianità nel ruolo, dell'anzianità di servizio e delle attitudini specifiche maturate in rapporto alle materie di competenza della sezione o del dipartimento, con obbligo di previa acquisizione del parere dei magistrati assegnati alla sezione o al dipartimento;
- f) fermo quanto previsto dalla precedente lettera d), prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca principi e criteri generali per la procedura di designazione del magistrato coordinatore;
- g) prevedere che l'incarico abbia una durata di quattro anni, non rinnovabile;
- h) prevedere per il magistrato coordinatore un esonero dal lavoro giudiziario nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura;

- i) prevedere l'obbligo del magistrato coordinatore di perseguire gli obiettivi fissati nel modello organizzativo, e di assicurare una presenza costante nell'ufficio.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i principi e i criteri generali per la formazione del programma organizzativo che i procuratori della Repubblica devono determinare secondo l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
- b) prevedere che il programma organizzativo contenga in ogni caso:
 - 1) la costituzione, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano, di dipartimenti, secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni; la designazione dei coordinatori dei dipartimenti; e i relativi criteri; i criteri di assegnazione dei coordinatori e dei sostituti procuratori ai dipartimenti, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;
 - 2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;
 - 3) i compiti di coordinamento e direzione dei coordinatori di dipartimento;
- c) prevedere che il programma organizzativo sia adottato con cadenza triennale salvo che il capo dell'ufficio non ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente. Il progetto va redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di procuratore della Repubblica nel corso del triennio di validità di quello precedente, dando atto delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina. In quest'ultimo caso, il progetto andrà nuovamente redatto al compimento del triennio di vigenza;
- d) prevedere che il progetto organizzativo, nonché le modifiche allo stesso, siano approvati dal Consiglio superiore della magistratura secondo la procedura prevista dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;
- b) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, sia attribuita preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme;
- c) introdurre dei criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, idoneo, buono ed ottimo;

- d) prevedere che il parere di cui alla precedente lettera c) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti e/o pubblicazioni liberamente producibili dai candidati;
- e) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente e che può essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo se supportato da prevalenti valutazioni di ordine tecnico;
- f) escludere, nella valutazione delle attitudini, ogni automatismo nella equiparazione delle funzioni giudiziarie ad altre attività svolte fuori ruolo;
- g) **superare il principio di cui all'art. 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.**

Art. 25

(Tutela dei soggetti che segnalano illeciti dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni a tutela dei soggetti che segnalano illeciti dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici giudiziari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) estendere il sistema di tutela e di gestione delle segnalazioni previsto dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle segnalazioni provenienti dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, per il tramite del Presidente del Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio del potere previsto dall'articolo 29, comma 1, lett. t), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuando con successivo decreto del Ministro della giustizia le modalità tecnico-informatiche idonee ad acquisire le segnalazioni, assicurando la tutela del segnalante;
- b) introdurre un regime di segnalazione, modellato recependo l'impianto complessivo di gestione delle segnalazioni previsto dal comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle situazioni o dei comportamenti che, pur non assumendo immediato rilievo disciplinare, denotano l'esercizio non indipendente della funzione o contrastano con gli obblighi e oneri inerenti alla funzione medesima;
- c) individuare nel capo dell'ufficio giudiziario l'organo competente a ricevere le segnalazioni di cui alla precedente lettera b), prevedendo che il medesimo, dopo un'istruttoria preliminare e sentito il magistrato interessato, sia tenuto a trasmettere gli esiti degli accertamenti compiuti al consiglio giudiziario;
- d) riconoscere ai magistrati e ai funzionari di cancelleria facenti parte dell'ufficio la legittimazione a presentare le segnalazioni di cui alla precedente lettera b);
- e) introdurre un meccanismo sanzionatorio per il caso in cui nell'arco di cinque anni siano presentate almeno tre segnalazioni successivamente risultate infondate.

Art. 26

(Riordino del sistema degli illeciti disciplinari e del collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema degli illeciti disciplinari e del collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre, nella disciplina del sistema disciplinare, l'istituto della riabilitazione del magistrato attinto dalle sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura, prevedendo, tra i presupposti applicativi di tale istituto, il conseguimento positivo della successiva valutazione di professionalità, in caso di ammonimento, e delle due successive valutazioni di professionalità, in caso di censura;
- b) ampliare le ipotesi disciplinari previste dall'articolo 2, lettera dd), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 prevedendo:
 - 1) la mancata adozione, da parte del capo dell'ufficio e del magistrato coordinatore, al verificarsi di situazioni che evidenziano carenze organizzative complessive o di gravi e reiterati ritardi da parte di un magistrato dell'ufficio, delle più idonee iniziative tra le quali: l'adozione di mirati piani di smaltimento, periodicamente verificati, assicurandone la concreta fattibilità anche attraverso adeguato supporto al magistrato interessato, nonché la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro al fine di assicurarne costante equità, secondo criteri ispirati al principio di pari opportunità e nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio;
 - 2) violazione dell'obbligo del capo dell'ufficio e del magistrato coordinatore di segnalare, rispettivamente, al consiglio giudiziario o al capo dell'ufficio, le condotte del magistrato dell'ufficio idonee a compromettere la funzionalità dell'ufficio, nei casi in cui quest'ultimo non collabori nell'attuazione delle misure di cui al precedente numero 1 o, all'esito dell'adozione di tali misure, continui a tenere le medesime condotte;
- c) prevedere che, nei casi di reiterata violazione dei doveri di cui alla precedente lettera b), ferma la sanzione disciplinare e la rilevanza dei fatti ai fini della successiva valutazione di professionalità, il capo dell'ufficio o il magistrato coordinatore sia rimosso dalla funzione direttiva o dall'incarico di magistrato coordinatore e non possa svolgere la funzione o l'incarico per i successivi tre anni;
- d) prevedere il collocamento d'ufficio in aspettativa di cui all'articolo 3, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, anche nei casi di infermità del magistrato giudicata permanente quando, già nel corso dell'istruttoria per la dispensa del servizio, si accerti che lo stato di infermità è incompatibile con la prosecuzione del conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie.

Art. 27

(Riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità e della progressione economica dei magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di assistere alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
- b) prevedere che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
- c) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:
 - 1) che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto esprime tale valutazione di conferma, senza ulteriore motivazione, non può contenere giudizi di valore ed è limitato ai parametri che non possono essere demandati alla valutazione dell'interessato, quali l'indipendenza, l'imparzialità, l'equilibrio e la capacità di collaborazione;
 - 2) che il consiglio giudiziario, quando ritenga di recepire il rapporto dei capi degli uffici contenente il giudizio positivo, formula il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 richiamando il suddetto rapporto, senza ulteriore motivazione;
 - 3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprime il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza ulteriore motivazione;
 - 4) che il giudizio espresso dal Consiglio superiore della magistratura di cui al precedente numero 3), sia basato, oltre che sul parere del Consiglio giudiziario, sulle statistiche comparate, sui provvedimenti estratti a campione e su quelli spontaneamente prodotti dall'interessato;
- d) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, allo scopo di valutare il parametro dell'equilibrio del magistrato in funzione delle valutazioni di professionalità, possa tener conto, unitamente agli altri elementi conoscitivi acquisiti, del parere di uno psicologo di comprovata professionalità, appositamente nominato, assicurando all'interessato adeguate garanzie.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema della progressione economica dei magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre un meccanismo di collegamento della progressione economica alla valutazione di professionalità del Consiglio superiore della magistratura prevedendo:
 - 1) che la progressione economica sia condizionata al giudizio finale positivo;
 - 2) che il giudizio non positivo determina il blocco dell'anzianità in ruolo, ai fini della progressione economica, per due anni; che, alla scadenza del biennio, si proceda ad una rivalutazione con nuovo blocco per altri due anni in caso di secondo giudizio non positivo; che, alla scadenza del secondo biennio, si proceda ad una rivalutazione con rimozione in caso di terzo giudizio non positivo;
 - 3) che il giudizio negativo determina il blocco della progressione per due anni; che, alla scadenza del biennio, si proceda ad una rivalutazione con rimozione in caso di secondo giudizio negativo;
- b) prevedere che i fatti emersi in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini della progressione in carriera.

Art. 28.

(Riforma della disciplina dell'accesso in magistratura e dei tramutamenti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura e dei tramutamenti sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;
- b) prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché di accedere alla scuola di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 o alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;
- c) prevedere che i programmi formativi delle scuole di specializzazione contemplino esclusivamente le materie oggetto delle prove scritte del concorso di accesso alla magistratura e dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato;
- d) prevedere che la prova scritta vertente sul diritto amministrativo sia sostituita dalla redazione di un parere motivato su una questione regolata dal codice civile o dal codice penale, individuata mediante sorteggio;
- e) prevedere che lo svolgimento delle prove scritte avvenga attraverso l'impiego di postazioni informatiche, che consentano l'accesso esclusivamente a banche dati normative,

demandando ad un successivo decreto del Ministro della giustizia la definizione delle relative modalità tecnico-informatiche;

- f) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale, mantenendo le seguenti: diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro ed ordinamento giudiziario, fermo il colloquio in lingua straniera, già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
- g) prevedere che il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sia ridotto a tre anni per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione.

Art. 29

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, curano il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 nonchè delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Capo IV

Delega al Governo per l'adozione di misure per il contenimento della durata del processo

Art. 30

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il contenimento della durata del processo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I medesimi schemi sono contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel

rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 31

(Termini di fase del processo civile e del processo penale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti misure per il contenimento della durata del processo civile sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che, fatto salvo quanto previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il magistrato adotti misure per definire i processi civili e penali da lui iniziati nel rispetto dei seguenti termini: quattro anni quanto al giudizio di primo grado; tre anni quanto al giudizio di secondo grado; due anni quanto al giudizio di legittimità;
- b) prevedere che costituisca specifico illecito disciplinare la mancata adozione delle misure di cui alla lettera a), da cui derivi per negligenza inescusabile il mancato rispetto dei termini in più di un terzo dei processi civili e dei processi penali iniziati dal magistrato;
- c) prevedere che il capo dell'ufficio sia tenuto a segnalare la violazione di cui alla lettera b) al titolare dell'azione disciplinare e che l'omessa segnalazione costituisca illecito disciplinare;
- d) prevedere che la negligenza inescusabile del magistrato sia valutata anche tenuto conto del suo carico complessivo di lavoro e dei carichi esigibili, determinati in relazione al numero degli affari, alla tipologia ed alla complessità degli stessi nel quadro della produttività fisiologicamente sostenibile dall'ufficio.

Capo V

Delega al Governo in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo

Art. 32

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'espressione del parere da rendere entro quarantacinque giorni. I medesimi schemi sono contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 33

(Assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 32, i decreti legislativi recanti modifiche alle disposizioni dirette a regolare l'accesso dei magistrati ordinari e speciali, esclusa la magistratura tributaria, alle cariche elettive e di governo e il loro ricollocamento in ruolo alla cessazione dalla carica, nonché dirette a disciplinare gli incarichi apicali dei magistrati ordinari e speciali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, e presso le giunte regionali, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) precludere il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato che abbia ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in Comuni con più di centomila abitanti; stabilire conseguentemente che, alla scadenza o alla cessazione del mandato, il magistrato è **collocato** nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione conservando il trattamento economico in godimento;
- b) prevedere che il magistrato ordinario o speciale in aspettativa candidatosi ma non eletto ad una delle cariche elettive di cui alla lettera a), successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, è **collocato per cinque anni nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione conservando il trattamento economico in godimento; trascorso il predetto periodo il magistrato può essere ricollocato in ruolo in un ufficio di distretto diverso da quello nel quale ha presentato la candidatura**; i medesimi principi si applicano ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali;
- c) prevedere un regime di aspettativa obbligatoria senza assegni per il magistrato ordinario o speciale che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui alla lettera a), con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti; alla scadenza del mandato, il magistrato è ricollocato in ruolo in ufficio appartenente a distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a cinque; i medesimi principi si applicano ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali;

- d) prevedere che i magistrati ordinari e speciali collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi apicali, inclusi quelli di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso le giunte regionali, non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi per un numero di anni non inferiore a **due**.

Capo VI

Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie

Art. 34.

(Oggetto e procedimento).

1. Il Governo, al fine di incrementare l'efficienza dei tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica, è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per riorganizzare le circoscrizioni giudiziarie nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Consiglio Nazionale Forense per l'espressione del parere da rendere entro quarantacinque giorni. I medesimi schemi sono contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 35.

(Riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie).

1. Il Governo, al fine di incrementare l'efficienza dei tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica e di realizzare la specializzazione delle funzioni e risparmi di spesa, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio dei predetti uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, valorizzando comunque la specificità territoriale del bacino di

utenza, nonché la necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

- b) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo.

TITOLO II

Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e costituzione di dotazioni flessibili di magistrati

Capo I

Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Art. 36

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola "sedici" è sostituita dalla seguente: "venti" e la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "dieci".

Art. 37

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: "Delle Commissioni non fanno parte i componenti della sezione disciplinare eletti a norma dell'articolo 4, quarto comma.".

Art. 38

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "di quattro" sono sostituite dalla parola: "sei";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12; un magistrato che esercita le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: “I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12; un magistrato che esercita le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.”;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. Il collegio è presieduto dal componente eletto dal Parlamento.”.

Art. 39

(Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All’articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “quattordici” e la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette”.

Art. 40

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. All’articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente: “I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano la carica di parlamentare nazionale od europeo, o non l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano componenti del Governo o non lo siano stati nei cinque anni precedenti, non ricoprano la carica di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o non l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano Presidenti o assessori nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, non ricoprano o non abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di sindaco in Comuni con più di centomila abitanti”.

Art. 41

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L’articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

(Componenti eletti dai magistrati)

1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in venti collegi. L’individuazione dei componenti eletti avviene in due fasi, la prima diretta ad eleggere i magistrati destinati a far parte del Consiglio superiore della magistratura a séguito di sorteggio o subentro, la seconda diretta ad effettuare il sorteggio dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura. Il subentro in caso di cessazione dalla carica di un componente è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 27, comma 7, e 39. L’eventuale subentro destinato a garantire le quote minime di rappresentanza dei magistrati

- appartenenti alle diverse categorie è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 7.
2. Alla prima fase possono partecipare i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24. Tale fase si svolge in venti collegi in ciascuno dei quali sono eletti cinque magistrati ammessi al successivo sorteggio o subentro, nell'ambito del singolo collegio, a condizione che abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi.
 3. I collegi, individuati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori prossimo ad un ventesimo del corpo elettorale e in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale, sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari. Uno dei venti collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione, della Procura generale presso la stessa Corte, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo e dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.
 4. I magistrati possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie, ovvero nel collegio nel quale hanno esercitato le funzioni giudiziarie nei dieci anni precedenti la candidatura, corredata della firma di dieci magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Le firme delle candidature e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. I magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura in uno dei collegi individuati ai sensi del comma 3, nei quali abbiano esercitato funzioni giudiziarie di merito. Sono ammessi alla seconda fase i magistrati eletti ai sensi del comma 2.»

Art. 42

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità;»;

b) alla lettera d), dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;

c) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) i magistrati che svolgono o hanno svolto le funzioni di segretario generale della Scuola superiore della magistratura e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della scuola stessa o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore;

e-ter) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni ricoprono la carica di parlamentare nazionale od europeo o l'abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, siano titolari di

incarichi di governo o lo siano stati nei cinque anni precedenti, ovvero rivestono o abbiano rivestito, nel quinquennio precedente, cariche elettive o di governo a livello regionale o locale;».

Art. 43

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature).

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L'ufficio elettorale centrale svolge le sue funzioni in relazione ad entrambe le fasi del procedimento elettorale.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le candidature devono essere depositate, unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 4, presso l'ufficio elettorale centrale, anche con modalità telematiche, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 23, comma 4, esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati sul notiziario del Consiglio superiore e inviati, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non

abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati collocati fuori ruolo votano presso il seggio del Tribunale di Roma.

10. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché il Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.».

Art. 44

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 26.

(Votazioni).

1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto per un solo magistrato.
3. Sono bianche le schede prive di voto.
4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
5. È nullo il voto espresso per il secondo candidato se del medesimo genere. È altresì nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui viene espresso il voto.
6. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.
7. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.».

Art. 45

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti).

1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio. Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i primi cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio e che abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano di età.
3. La commissione centrale elettorale provvede, separatamente per ciascun collegio, all'individuazione mediante sorteggio dei componenti destinati a far parte del Consiglio superiore della magistratura.
4. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti in uno o più collegi sia inferiore a tre, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per il medesimo collegio. All'esito dello svolgimento della elezione di cui al periodo precedente, la commissione centrale elettorale provvede a norma del comma 3.
5. All'esito alle operazioni di scrutinio, la commissione centrale elettorale verifica che tra i sorteggiati vi siano almeno due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità; quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero destinati alla Corte suprema di cassazione. In caso di mancato raggiungimento delle quote di cui al periodo precedente, il magistrato appartenente alla categoria non sufficientemente rappresentata eletto con la più alta percentuale di voti validamente espressi nel proprio collegio subentra al magistrato sorteggiato che ha ottenuto la più bassa percentuale di voti appartenente alle categorie rappresentate in eccedenza rispetto alle quote minime, anche se eletto in un collegio diverso da quello nel quale è stato eletto il magistrato subentrante. Se si rendono necessari ulteriori subentri per garantire le quote di cui al primo periodo, si procede a norma del periodo precedente.
6. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza dei componenti eletti in numero non inferiore a ventidue, dei quali quindici eletti dai magistrati e sette eletti dal Parlamento. In caso diverso si applicano le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione dei componenti eletti sorteggiati, subentrano i candidati dichiarati eletti a norma del comma 2, secondo le modalità di cui all'articolo 39.».

Art. 46

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato eletto a norma dell'articolo 27, comma 2, che lo segue per numero di voti nell'ambito dello stesso collegio. In caso di cessazione di quest'ultimo, si procede alla sostituzione a norma del periodo precedente. Esaurita la possibilità di subentro dei magistrati eletti a norma dell'articolo 27, comma 2, entro un mese

vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.».

Art. 47

(Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è aggiunto infine il seguente comma:

“I criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura per la determinazione delle indennità spettanti ai componenti anche di diritto del Consiglio superiore della magistratura sono adeguati ai principi e limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.”.

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato con decorrenza immediata alle modifiche apportate dalle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è aggiunto infine il seguente periodo: “Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive”.

Art. 49

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni di attuazione e **coordinamento della disciplina di cui al presente capo eventualmente necessarie**, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni.

Capo II

Flessibilità delle piante organiche del personale di magistratura

Art. 50

(Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali).

1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48 il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

Piante organiche flessibili distrettuali

Art. 4.

(Individuazione delle piante organiche flessibili distrettuali).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto. Il numero dei magistrati assegnati alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1 devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.

3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

Art. 5.

(Criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale)

1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

- a) aspettativa per malattia o per altra causa;
- b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
- c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
- d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

2. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento di cui all'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le situazioni di cui al periodo precedente e la durata minima del periodo di assegnazione dei magistrati ai singoli uffici.

3. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive.

Art. 6.

(Assegnazione dei magistrati).

1. L'assegnazione ai singoli uffici del distretto dei magistrati che compongono la pianta organica flessibile distrettuale è disposta con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.

2. I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Ministro della giustizia.

3. Nei casi di sostituzione per assenza dall'ufficio o per far fronte alle altre situazioni di cui all'articolo 4, comma 1, la designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

5. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri individuati a norma dell'articolo 5, comma 2, gli stessi sono assegnati agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.

Art. 7.

(Destinazione alle funzioni di magistrato della pianta organica flessibile distrettuale).

1. I posti destinati ai magistrati addetti alla pianta organica distrettuale flessibile sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

Art. 8.

(Indennità in caso di trasferimento d'ufficio e valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale).

1. Al magistrato trasferito d'ufficio ad un posto destinato alla pianta organica distrettuale flessibile si applicano i benefici di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133.

2. Per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

3. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o funzioni di legittimità».

2. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 3, della medesima legge si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 51

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.